

REGOLAMENTO (CEE) N. 669/88 DEL CONSIGLIO

del 2 febbraio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 4135/86 relativo al regime applicabile alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Jugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 4135/86 ⁽¹⁾, il Consiglio ha subordinato, fino al 1991, a un regime comune le importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Jugoslavia;considerando che, a norma del protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sul commercio dei prodotti tessili ⁽²⁾, non appena entrerà in vigore la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, i prodotti tessili verranno classificati secondo il suddetto sistema armonizzato e le nomenclature comunitarie basate su di esso;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, instaura dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura delle merci, denominata «nomenclatura combinata» (NC), che risponde alle esigenze delle statistiche del commercio estero della Comunità; che la classificazione dei prodotti tessili contemplati dal protocollo aggiuntivo si basa pertanto sulla nomenclatura combinata; che occorre prendere le disposizioni del caso per l'importazione e l'immissione in libera pratica nella Comunità, dal 1° gennaio 1988, di alcuni prodotti tessili spediti dalla Jugoslavia prima di questa data, e la cui classificazione sarà modificata a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata;

considerando che è necessario procedere alla ripartizione tra gli Stati membri dei limiti quantitativi per gli anni 1988-1991;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 4135/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4135/86 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 318 del 7. 11. 1987, pag. 52.⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

1) il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La classificazione dei prodotti figuranti nell'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC), fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 7. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono definite nell'allegato V.»;

2) all'articolo 3, paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Nell'allegato III bis figura la ripartizione tra gli Stati membri di detti limiti quantitativi per il periodo 1988-1991.»;

3) il testo dell'articolo 3, paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. La definizione dei limiti quantitativi fissati nell'allegato II e delle categorie di prodotti cui essi si applicano viene adeguata conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, quando ciò si riveli necessario per evitare che una qualsivoglia successiva modifica alla nomenclatura combinata (NC) o una qualsivoglia decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti determini una riduzione dei suddetti limiti quantitativi.»;

4) all'articolo 3, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8. I limiti quantitativi di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti la cui importazione non era sottoposta a restrizioni quantitative prima del 1° gennaio 1988 e che, con l'entrata in vigore della nomenclatura combinata (NC), verranno classificati a decorrere da questa data in una o più categorie di prodotti di cui all'allegato II.

La presente disposizione si applica unicamente ai prodotti spediti dalla Jugoslavia verso la Comunità anteriormente al 1° gennaio 1988.

9. L'immissione in libera pratica dei prodotti appartenenti a una o più categorie di prodotti la cui importazione era subordinata ad un limite quantitativo anteriormente al 1° gennaio 1988 continua ad essere effettuata alle stesse condizioni d'importazione vigenti prima di questa data anche se, con l'entrata in vigore della nomenclatura combinata (NC), tali prodotti verranno classificati in una categoria diversa.

La presente disposizione si applica unicamente ai prodotti spediti dalla Jugoslavia verso la Comunità anteriormente al 1° gennaio 1988.»;

5) il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Per i prodotti figuranti nell'allegato I, gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro